# STATUTO DELLEAZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO

#### TESTO APPROVATO DALLEASSEMBLEA DEL 12-4-2016

#### TITOLO I FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI

#### Articolo 1 Denominazione e scopi

- 1. È costituita la Azienda speciale consortile denominata CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) per la sercizio di attività volte a promuovere la promuovazione e fornire servizi nel quadro della cooperazione, della convergenza e integrazione fra i segmenti facenti parte del settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente alla consistema culturale e artistico del territorio.
- 2. La zienda si colloca nella mbito della ttuazione e della realizzazione degli indirizzi regionali e delle linee programmatiche formulate dagli Enti aderenti per quanto riguarda le biblioteche, le restanti istituzioni del comparto archivistico e museale e, in generale, la promozione culturale sul territorio.
- **2.1** La Azienda svolge un ruolo di supporto (professionalità, studi, spazi-ambiti di confronto e preparazione delle decisioni) alla programmazione culturale spettante agli Enti aderenti, sia a livello individuale della singola Amministrazione sia a livello collettivo e integrato.
- 2.2 LoAzienda opera nei seguenti segmenti: Biblioteche, Attività culturali, Musei, Archivi, Beni culturali e ambientali.
- **2.3** Inoltre opera nei seguenti segmenti qualora funzionali alle attività del comma 2.2: Formazione degli utenti, Turismo, Marketing Territoriale, Publishing, Informatica-Hw e Sw.
- 3. L\(\Phi\)zienda per il perseguimento delle finalità in appresso stabilite, svolge le attività ivi esemplificativamente individuate.
- **3.1** Relativamente allattività archivistica e bibliotecaria, quanto previsto dalla relativa normativa regionale in vigore, ed in estensione:
  - a) gestione diretta delle biblioteche o di parte dei servizi bibliotecari locali;
  - **b)** il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
  - c) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per lærogazione dei servizi alla rete e agli utenti;
  - d) la formazione degli utenti e logranizzazione di corsi;
  - e) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative all'insieme della rete e dei servizi;
  - f) la definizione delle regole e delle norme per laccesso degli utenti ai servizi;
  - g) vendita di beni e servizi agli Enti aderenti e a favore degli utenti delle biblioteche;
  - h) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli Enti aderenti.
- **3.2** Relativamente alle manifestazioni artistiche, agli spettacoli e allontrattenimento:
  - a) progettazione, gestione, supporto e consulenza con riguardo alle attività culturali;
  - b) promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative culturali:
  - c) gestione di strutture destinate ad attività culturali, agli spettacoli e ad attività di intrattenimento, quali i teatri, i musei e similari.

- 3.3 Relativamente alla formazione e promozione delle conoscenze umane, tecniche e professionali:
  - a) organizzazione, realizzazione e gestione di lezioni e corsi;
  - **b)** progettazione, informazione, documentazione, supporto, consulenza per la formazione e la promozione.
- **3.4** Relativamente alla promozione del territorio:
  - a) studi, ricerche, informazione, documentazione, supporto, consulenza;
  - b) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative, ad inclusione di quelle di raccordo e promozione comune per lattrattività del territorio.
- **4.** In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, la vazienda potrà svolgere le attività di realizzazione, vendita di servizi, consulenza e progettazione, effettuazione dei servizi di informazione e documentazione, vendita di prodotti, gestione delle strutture e simili.
- **5.** I Comuni affidano alla zienda, che ne diventa titolare e ne risponde per la tutela della riservatezza dei dati personali, la gestione delle banche dati per la rogazione dei servizi (bibliografica, utenti, prestiti, attività culturali, e similari).

#### Articolo 2 Enti consorziati

- 1. Fanno parte della Zienda gli Enti sottoscrittori della Convenzione di adesione alla Zienda+
- 2. Possono aderire alla Zienda: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitane, la cui istanza di adesione sia stata approvata dalla Assemblea, mediante versamento al fondo di dotazione della quota di spettanza. La desione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione non comporta modifiche dello Convenzione della contra della Convenzione non comporta modifiche della Convenzione della contra della
- 3. LoAssemblea determina la quota di partecipazione al fondo di dotazione degli Enti diversi dai Comuni.

#### Articolo 3 Sede e durata

- 1. LoAzienda ha la propria sede legale in Novate Milanese, presso il Comune.
- 2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative in località diverse.
- 3. La bicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo alla zienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione della ferta di servizi sul territorio degli Enti aderenti.
- **4.** La durata della viene determinata con scadenza al 31 dicembre 2030. Tale termine potrà essere prorogato alla scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali la validità degli scopi per i q

#### Articolo 4 Uffici e dotazione risorse professionali

- 1. La Zienda ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di risorse professionali proprie. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali.
- 2. La zienda può inoltre fare ricorso alla risorse professionali degli Enti aderenti e di collaborazioni ed incarichi professionali esterni sempre nel rispetto della disciplina delle aziende speciali. Per posti dirigenziali e di responsabilità direttiva, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dai contratti di categoria.

**3.** LoAzienda si dota di Regolamento di organizzazione delle risorse umane proposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 5 Diritti di voto in Assemblea

- **1.** Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
- 2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti sulla base di 2 criteri:
  - a) quota relativa al fondo di dotazione = 600/1000;
  - b) quota relativa allaffidamento o allacquisto di servizi = 400/1000;
  - c) i suddetti 400/1000 sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente affidati allo zienda da ciascun Ente aderente:
  - d) per il computo dei diritti di voto correlati allaffidamento o allacquisto di servizi fanno fede le risultanze dellaultimo bilancio consuntivo approvato;
- **3.** Gli aggiornamenti dei millesimi avvengono ogni qualvolta sia modificato il fondo di dotazione per la quota sub 2a); nella stessa seduta di approvazione del bilancio consuntivo questi devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo per la componente sub 2b).
- **4.** Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

### Articolo 6 Partecipazione alla spesa

- 1. Gli Enti aderenti acquistano servizi e prestazioni dall'Azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio.
- I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati tutti i rapporti economicofinanziari tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Essi specificano le modalità con cui si formano i trasferimenti o i corrispettivi dovuti all'Azienda, ivi compresi quelli relativi ai costi generali indivisibili.

### Articolo 7 Fondo di dotazione

- 1. I Comuni e le Unioni di Comuni partecipano al fondo di dotazione della zienda, con una quota proporzionale al numero dei loro abitanti, sulla base di quanto stabilito nella Convenzione di adesione della Itri Enti pubblici ammessi ad aderire alla zienda partecipano al fondo di dotazione della zienda con una quota stabilita dalla semblea.
- 2. Il fondo di dotazione può essere incrementato con deliberazione della Assemblea, assunta con le modalità di voto di cui allart. 19, comma 3, del presente Statuto.
- 3. Gli Enti che non provvedono al versamento della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota della loro

#### Articolo 8 Investimenti e donazioni

- 1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà allq zienda di richiedere agli Enti aderenti finanziamenti straordinari, previa delibera della ssemblea.
- **2.** LoAzienda può accettare da soggetti pubblici o privati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività aziendali.

## Articolo 9 Informazione e partecipazione dei cittadini

**1.** LoAzienda favorisce lonformazione ai cittadini e alle comunità nel suo insieme sulle proprie attività e promuove la partecipazione alle proprie iniziative.

### Articolo 10 Collaborazioni con le altre istituzioni

- 1. Al fine di attuare lontegrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie alla più vasta scala territoriale, nonché per favorire la cooperazione tra enti nella erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse sinergiche, lonzienda può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati anche esterni al territorio dei Comuni aderenti e al territorio metropolitano.
- **2.** La La Zienda favorisce le iniziative associative volte alla mplementazione nella gestione di altre biblioteche, anche private, archivi storici e nuclei documentari, nonché alla rogazione di servizi e allo svolgimento di attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse sinergiche.
- 3. La zienda per la progazione dei servizi e lo svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque sinergiche con esse può altresì aderire ad altre persone giuridiche, acquisirne le partecipazioni, ovvero costituirli o concorrere con altri alla loro costituzione. Il rischio di tali partecipazioni dovrà essere limitato alla sola quota di capitale sottoscritto. Non è comunque ammessa la desione a società diverse dalle società per azioni e a responsabilità limitata. In ogni caso, si intende prioritario come strumento per la desione quello della convenzione. La desione a soggetti privi di personalità giuridica è possibile limitatamente ad organismi di categoria e per i quali è prevista la sottoscrizione di quote periodiche.

### TITOLO II DIREZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI ADERENTI

# Articolo 11 Direzione politico-amministrativa

- 1. Gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa della zienda.
- 2. Gli obiettivi e le strategie politico-amministrative della Azienda, nonché gli indirizzi gestionali, vengono preventivamente definiti diptesa con gli Enti nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli ordinamenti interni di questi ultimi, di concerto tra loro e tenuto conto del principio della sana gestione; agli obiettivi e alle strategie così definiti saranno uniformati gli atti fondamentali della Ssemblea e la percizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione e gli atti gestionali del Direttore, nel pieno rispetto della utonomia decisionale di detti organi.

#### Articolo 12 Comitato Territoriale

- 1. Viene istituito un Comitato Territoriale con funzione di coordinamento tra gli enti aderenti, con riguardo alle attività dell'Azienda sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea consortile su materie attinenti l'apperatività dell'Azienda.
- 2. Fermi restanti i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato Territoriale vigila sullattuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della relative direttive generali, anche ai fini della sercizio del controllo analogo e congiunto dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti aderenti.
- 3. Il Comitato Territoriale è composto da membri designati dallo Assemblea consortile secondo le modalità di seguito previste, tra gli amministratori degli Enti aderenti (Sindaci o assessori delegati per i Comuni); uno di essi assume la presidenza del Comitato.

- **4.** In ogni caso non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il direttore della Zienda.
- **5.** Sono designati due membri del comitato territoriale per ciascuna area omogenea considerata nell'ambito dell'area territoriale del CSBNO.
- **6.** La proposta delle candidature di ciascuno dei due membri di cui al precedente punto è formulata per iscritto a firma del Sindaco proponente ed è sottoposta al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori ove sia prevista all'ordine del giorno la nomina del Comitato Territoriale. Nel caso di un numero di proposte superiori a due componenti per ciascuna area omogenea, le stesse saranno poste in votazione. Parteciperanno al voto a scrutinio segreto i soli Comuni appartenenti all'area territoriale di appartenenza e saranno approvate le candidature che avranno ottenuto la maggioranza tra gli enti votanti. In caso di parità sarà approvata la proposta che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (somma degli abitanti dei Comuni votanti).
- **7.** Con successivo voto palese l'Assemblea ratifica, rendendone immediatamente esecutiva l'operatività, l'intero Comitato Territoriale.

# Articolo 13 Controllo politico-amministrativo

1. Gli Enti aderenti esercitano il controllo analogo, nonché politico amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della zienda e lo stato di attuazione degli obiettivi e delle strategie di cui alla r. 11, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla zienda, anche con specifico riferimento alle scelte effettuate per propria competenza dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale ulteriori a quelle ordinarie, andranno disciplinate in apposite convenzioni o contratti.

# Articolo 14 Controllo sulla gestione e sulla contabilità

- 1. Al fine di agevolare il controllo da parte degli Enti aderenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione di ciascun Comune l\(\phi\)rdine del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio medesimo e del Revisore dei Conti, nonch\(\epsi\) nell\(\phi\)mbito del bilancio consuntivo la relazione sull\(\phi\)ndamento delle attivit\(\alpha\) aziendali con particolare riferimento alla qualit\(\alpha\) ed alla quantit\(\alpha\) dei servizi resi, nonch\(\epsi\) ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati ed altres\(\hat{i}\) alla gestione economico finanziaria dell\(\phi\)zienda. Inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornir\(\alpha\) a tutti gli Enti aderenti una relazione semestrale sull\(\pa\)ndamento economico-finanziario dell\(\phi\)zienda.
- 2. LŒnte che intende consultare con il proprio competente personale i documenti relativi allamministrazione ed alla gestione economico finanziaria deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che determina la data di inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
- **3.** Longente che intende effettuare, con i propri funzionari e/o avvalendosi dellongesistenza di professionisti, visite ispettive degli uffici e degli archivi dellonge indicatione dellonge i comunicazione del giorno e dellonge della visita almeno quindici giorni prima al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- **4.** Il professionista che eventualmente assista la precedenti punti 2 e 3 è tenuto al segreto professionale.
- 5. Le consultazioni e le visite di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono svolgersi durante loprdinario orario di lavoro degli uffici dello Azienda, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio alloprdinario svolgimento dello attività.

## TITOLO III ASSETTO ISTITUZIONALE

# Articolo 15 Organi di amministrazione

- 1. Sono organi di amministrazione della Azienda:
  - a) l'Assemblea;
  - **b)** il Consiglio di Amministrazione:
  - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Direttore.
- **2.** Eqinoltre istituito un organismo denominato Comitato Territoriale, con funzione di coordinamento tra gli enti consorziati, disciplinato allart. 12.

#### Articolo 16 Durata in carica

**1.** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dallatto della sua elezione, i suoi membri sono rinnovabili nella carica per un solo ulteriore mandato consecutivo.

#### Articolo 17 Assemblea

- 1. La Assemblea della Azienda è composta dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Unioni e dai Rappresentanti legali pro tempore degli altri Enti aderenti alla Azienda. Eqconsentita la delega in favore di Assessore o Consigliere del Comune o della Ente aderente. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con efficacia sino ad espressa revoca scritta.
- 2. A ciascun Ente aderente è attribuito un diritto di voto, espresso in millesimi, determinato annualmente, in base all'ultimo bilancio approvato, per il 60% con riguardo alla quota di partecipazione al fondo di dotazione e per il 40% con riguardo al valore dei servizi annualmente affidati all'azienda dall'Ente aderente.
- **3.** La Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei rappresentanti degli Enti aderenti, comunque portatori di almeno 501 millesimi dei diritti di voto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei diritti di voto espressi in millesimi presenti, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.
- 4. La Assemblea elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente, cui è affidato il compito di convocare la Assemblea medesima, di stabilire, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente. In caso di vacanza o di assenza di entrambi l'Assemblea è convocata e presieduta dal Rappresentante degli Enti aderenti più anziano da La Assemblea può eleggere al suo interno dei gruppi di lavoro di coordinamento territoriale e/o su temi specifici di carattere politico amministrativo strategico, definendone composizione e compiti.
- **5.** Il Presidente è tenuto a riunire lo Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 250/1000 del totale del fondo di dotazione e almeno ¼ degli Enti aderenti.
- 6. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento ed i propri lavori adottando apposito regolamento.
- **7.** Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.

# Articolo 18 Consiglio di Amministrazione (in appresso chiamato nel presente Statuto anche CdA)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 consiglieri, scelti al di fuori dei membri della Assemblea e degli organismi istituzionali degli Enti aderenti fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dalla Assemblea tra coloro che hanno presentato la propria candidatura in base a bando pubblicato su base territoriale secondo le aree omogenee di cui alla 12 comma 5. Tra i membri eletti la Assemblea designa un Presidente e un Vicepresidente.
- 3. Lœlezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei diritti di voto espressi in millesimi sul fondo di dotazione.
- **4.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- **5.** Le sue adunanze, che possono essere tenute anche in forma telematica o in videoconferenza, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione o decisione è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
- **6**. Le decisioni del CdA, che devono essere formalmente evidenziate nel verbale di riunione, possono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Sarà redatto apposito e formale atto deliberativo solo qualora richiesto dalla normativa vigente per le aziende speciali e/o richiesto dall'attività istituzionale.
- 7. Il Presidente ed i singoli componenti del CdA possono essere revocati e sostituiti dalla Assemblea, su proposta motivata del Presidente della Assemblea stessa, o dai delegati rappresentanti 1/3 delle quote di partecipazione di cui alla presidente della Ssemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
- 8. Eventuali dimissioni del singolo Consigliere vanno rassegnate per iscritto al Consiglio stesso che dopo la presa datto le deve mettere allap.d.g. della prima Assemblea utile, comunque da tenersi non oltre tre mesi dalle dimissioni, per la relativa surroga che avverrà con le modalità elettive previste dal presente articolo.
- 9. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri decade automaticamente il Consiglio di Amministrazione. Lœlezione del nuovo CdA verrà messa allœ.d.g. della prima Assemblea utile e avverrà con le modalità previste dal presente articolo.

#### Articolo 19 Attribuzioni dell**E**Assemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. L'Assemblea ha competenza rispetto ai seguenti atti:
  - a) i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi e della dotazione organica;
  - b) Icapprovazione della richiesta di adesione di nuovi Enti allo zienda;
  - c) lælezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - **d)** la surroga di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del precedente art. 18, comma 7;
  - e) la nomina del Revisore dei Conti, nonché lœventuale sua revoca;
  - f) la determinazione della indennità di carica degli amministratori e del trattamento economico del Revisore dei Conti secondo la normativa vigente;
  - g) le modificazioni dello Statuto;
  - h) la partecipazione a persone giuridiche, nonché la loro costituzione;
  - i) i conti consuntivi;

- j) lapprovazione dei regolamenti che la legge o lo Statuto riservano alla competenza della Assemblea;
- k) la contrazione di mutui;
- I) lacquisto e la lienazione di beni immobili;
- m) le variazioni del capitale di dotazione diverse da quelle determinate dalla desione di nuovi Enti;
- n) le regole e le norme per laccesso degli utenti ai servizi;
- o) lapprovazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dellart. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
- p) lo scioglimento e la liquidazione della Azienda;
- **q)** lapprovazione, su proposta del CdA, dei principi con cui vengono strutturati i conti della contabilità analitica;
- r) lapprovazione, su proposta del CdA, dei criteri con cui vengono attribuiti ai conti di contabilità analitica (centri di profitto e centri di costo) i risultati della gestione o i costi indivisi e generali;
- s) lapprovazione dei principi fondanti del modello di programmazione e rendicontazione proposto dal CdA, con la relativa tempistica.
- 3. Le deliberazioni relative alle lettere k) l) m) e p) sono assunte a maggioranza dei ¾ dei diritti di voto espressi in millesimi; lapprovazione degli atti fondamentali è deliberata a maggioranza dei 2/3 dei diritti di voto espressi in millesimi; le modificazioni dello Statuto sono deliberate secondo quanto stabilito allaprt. 29. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono assunte a maggioranza assoluta delle quote del fondo di dotazione.

#### Articolo 20 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Azienda e risponde alla sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento della legiezione. Al CdA è demandato il compimento di tutti gli atti utili alla tutuazione degli scopi della zienda, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati alla semblea consortile, al Direttore o alla competenza di altri soggetti. Il CdA esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dalla ssemblea e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa della zienda ai sensi del precedente articolo 11, ferma restando la quitonomia decisionale propria della grano.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'Assemblea:
  - i programmi annuali e pluriennali;
  - i conti consuntivi;
  - la contrazione di mutui;
  - ladesione di nuovi Enti alla Azienda;
  - la partecipazione a persone giuridiche o a soggetti privi di personalità giuridica, non ché la loro costituzione:
  - gli eventuali aumenti di capitale.
- **3.** Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
  - a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) nomina il Direttore e stabilisce le relative condizioni contrattuali;
  - **c)** definisce il piano annuale degli incarichi professionali e delle consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
  - d) approva le convenzioni anche di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale;
  - e) richiede le anticipazioni di cassa;
  - f) delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività aziendali.
  - g) sovrintende alle attività aziendali la cui gestione è affidata al Direttore;
  - h) approva i Regolamenti di organizzazione e di funzionamento della Azienda e di tutti quelli che non siano di competenza della Assemblea;
  - i) assume gli indirizzi politico-amministrativi e di programmazione e li affida al Direttore;
  - j) propone, in coerenza con gli indirizzi della Assemblea, la desione di nuovi soggetti alla Azienda.
- **4.** Il Consiglio di Amministrazione ha lφbbligo di trasmettere agli Enti aderenti una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'afficacia, efficienza ed economicità della gestione; la relazione semestrale deve riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi svolti

dallo Azienda per conto dei singoli Enti aderenti. Tale relazione, compresa nel bilancio consuntivo, potrà altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri richiesti anche da singoli Enti aderenti.

### Articolo 21 Presidente del Consiglio d Amministrazione

- 1. Il Presidente è organo di coordinamento delle attività aziendali. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna. Il Presidente può delegare lo svolgimento di proprie funzioni operative a componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Presidente, in particolare:
  - a) convoca e presiede il CdA;
  - b) vigila sullæsecuzione delle decisioni prese dal CdA;
  - c) vigila sullandamento della Azienda e sullapperato gestionale del Direttore;
  - d) esegue gli incarichi affidatigli dal CdA;
  - e) relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e allo Assemblea sulle attività dello Azienda e sugli andamenti gestionali;
  - f) svolge le attività di cui al precedente art. 14 e i compiti di cui allart.18.
- **3.** In caso di assenza del Presidente o per sua specifica delega le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### Articolo 22 Direttore

- 1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale della Zienda ed in particolare:
  - a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi della zienda;
  - b) sulla base della programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione, affida gli incarichi, assume e dirige il personale, cura le relazioni sindacali ed adotta i provvedimenti disciplinari;
  - c) assiste gli organi istituzionali della Azienda e formula proposte al Consiglio di Amministrazione nella mbito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di questa litimo;
  - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo;
  - e) relaziona periodicamente al CdA sulle attività della sugli andamenti gestionali e sulla tenuta finanziaria del bilancio;
  - f) esegue le decisioni del CdA, anche con atti che impegnino la Azienda verso la sterno;
  - g) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni;
  - h) presiede le commissioni di gare e di concorsi;
  - i) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento della zienda, in conformità alle indicazioni generali del CdA, dandone periodica comunicazione allo stesso:
  - j) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali dincasso;
  - k) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti della Azienda;
  - I) secondo gli indirizzi e le determinazioni del CdA ha la rappresentanza legale della avanti a tutte le giurisdizioni e può nominare procuratori.
- **2.** I poteri del Direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dalla ssemblea, le decisioni del Consiglio di Amministrazione e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa della si sensi del precedente articolo 11.
- **3.** Il Direttore viene assunto con contratto a tempo determinato con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **TITOLO IV**

#### PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE

### Articolo 23 Commissione tecnica servizi bibliotecari

- 1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività relative alla finalità di cui allart. 3.1 la valenda si avvale di una Commissione tecnica composta dal Direttore della valenda e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti alla valenda. La Commissione tecnica elegge al proprio interno un Coordinatore ed un Comitato con funzioni di supporto alla tività della struttura e di collegamento con le biblioteche degli enti aderenti; il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.
- **2.** Alla Commissione tecnica, che ha una funzione consultiva esclusivamente con riguardo alla finalità e alle attività di cui allart. 3.1, spetta esprimere pareri in merito a:
  - a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività;
  - **b)** i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito della Azienda;
  - c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi afferenti alle biblioteche e per il miglioramento di quelli esistenti, e comunque rientranti nelle finalità dell'Azienda.
- **3.** La Commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento è approvato dallo Assemblea.

#### 

1. Per rispondere al principio della condivisione mirata delle risorse, per la valutazione delle iniziative e della programmazione culturale inerente le attività elencate nei commi 3.2, 3.3 e 3.4 dell'art.1, la zienda si dota di tavoli programmatici, i cui esiti saranno messi a disposizione dei Comuni aderenti che intendono approvare Piani Culturali di Zona su base territoriale. La composizione dei tavoli deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti politico amministrativi e gestionali degli enti locali, di realtà associative del territorio e dei tecnici della zienda. La sua definizione è demandata ad un regolamento attuativo approvato dalla ssemblea.

#### Articolo 25 Revisore dei Conti

- **1.** La gestione economico finanziaria della vienda è sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti nominato sulla base della normativa vigente.
- 2. Il Revisore è nominato dalla ssemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3. Il Revisore non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.

#### TITOLO V NORME GENERALI E FINALI

#### Articolo 26 Facoltà di recesso

1. Gli Enti aderenti che intendano recedere dallo azienda devono inviare al Consiglio di Amministrazione la propria formale disdetta con un preavviso di almeno due anni, previa deliberazione del rispettivo organo competente.

- 2. La finte che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, della ventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.
- 3. Lonzienda restituisce allonte che recede i beni mobili ed immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dal medesimo in occasione dellondesione.

#### Articolo 27 Patrimonio

- 1. Il patrimonio della zienda è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti, dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti aderenti, nonché dal capitale di dotazione.

- **4.** Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato della de

# Articolo 28 Particolari obblighi degli Enti aderenti

- 1. Gli Enti aderenti si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3.1, lett. b), c), d), f) affidati alla zienda sulla base della programmazione regionale e della territorialità delle reti bibliotecarie. Gli Enti aderenti sampegnano altresì ad affidare alla zienda i servizi di cui alla programmazione regionale e della qualita delle reti bibliotecarie. Gli Enti aderenti sampegnano altresì ad affidare alla zienda i servizi di cui alla programmazione regionale e della gestione deve assicurare economicità e qualità dei servizi.
- 2.Gli Enti aderenti sono tenuti a rispettare le regole dei servizi stabiliti dalla Assemblea.

#### Articolo 29 Modifiche

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dallo Assemblea a maggioranza dei due terzi degli Enti aderenti che rappresentino almeno i due terzi del capitale di dotazione, sulla base delle deliberazioni al riguardo approvate dai Consigli comunali, dalle Assemblee delle Unioni di Comuni e dai competenti organi degli altri Enti aderenti. Le modifiche del presente Statuto che comportino maggiori oneri per gli Enti aderenti o la modificazione di quanto stabilito nella convenzione istitutiva dello Azienda consortile sono approvate dai Consigli degli Enti aderenti.

#### Articolo 30 Richiamo alle leggi

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali consortili.